



Spett.le Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica

c.a. Ing. Laura D'APRILE
Capo Dipartimento Sviluppo
sostenibile (DiSS)

c.a. Ing. Luca PROIETTI
Direttore Generale
Direzione generale economia
circolare e bonifiche (ECB)

ROMA

A mezzo Pec:

diss@pec.mase.gov.it

ecb@pec.mase.gov.it

Roma, 1° luglio 2024

Oggetto: Interpello in materia ambientale ai sensi dell'art. 3 septies D.Lgs. n. 152/2006

La scrivente Confindustria, principale associazione di categoria delle imprese manifatturiere e dei servizi italiane, rappresentata al CNEL, sottopone il presente interpello in materia ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-septies del D.lgs. 152/2006, al fine di ottenere dei chiarimenti in ordine all'applicazione del decreto ministeriale 28 marzo 2018, n. 69.

Nel dettaglio, con il decreto ministeriale 28 marzo 2018 n. 69, è stato emanato il *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*. Il Regolamento con l'art 1 comma 1 stabilisce **"criteri specifici in presenza dei quali il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto"**. Tuttavia, viene fatta salva, all'art. 1, comma 2 la fattispecie, alla quale non si applica il regolamento *de quo*, del conglomerato bituminoso qualificato come sottoprodotto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

./...

CONFINDUSTRIA

00144 Roma - Viale dell'Astronomia, 30

Tel. 06 59031

confindustria@confindustria.it

www.confindustria.it - codice fiscale 80017770589

2.

Il ministero dell'Ambiente e del Territorio interviene nella disciplina con il regolamento 69/2018 anche - come evidenziato nei considerando del provvedimento - in ragione del fatto che *in Italia esiste un mercato per il granulato di conglomerato bituminoso .. e che lo stesso risulta comunemente oggetto di transazioni commerciali e possiede un effettivo valore economico di scambio.*

Inoltre, il MITE riconosce che *“sussistono scopi specifici per i quali la sostanza è utilizzabile e che il suo utilizzo non porta a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana”*, a condizione che siano rispettati:

- a) i requisiti tecnici di cui regolamento 69/2018;
- b) le disposizioni della normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti.

Il regolamento 69/2018 si inserisce in un quadro normativo di riferimento – D.lgs. 152/2006 e Dm 5/02/1998 - introducendo nuovi elementi:

- a) in primis, introduce la definizione giuridica del rifiuto *“conglomerato bituminoso”* (art. 2 del Dm 69/2018): *il rifiuto costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi identificata con il codice EER 17.03.02 proveniente:*
 - 1) *da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso;*
 - 2) *dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso.*

Tale definizione integra – quale normativa speciale - l'art 183 del D.lgs. 152/2006 e completa la previsione di cui allegato 1 sub allegato 1 del Dm 5/02/1998 che cita il conglomerato bituminoso al punto 7.6.

- b) il secondo elemento di novità che il Dm 69/2018 introduce è la definizione della materia prima e/o prodotto ottenuto dai processi di recupero del rifiuto con l'art 2 lett b): *«granulato di conglomerato bituminoso»: il conglomerato bituminoso che ha cessato di essere rifiuto a seguito di una o più operazioni di recupero di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.*

Affinché il granulato di conglomerato bituminoso possa essere qualificato materia prima è necessario che i processi di recupero siano conformi ai criteri di cui all'art. 3 del Dm 69/2018 che, rinviando all'allegato 1, elenca gli scopi specifici per i quali, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tali scopi sono tassativamente elencati in tre categorie:

- 1. miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7);/..

3.

2. miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo;
3. produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella **costruzione di strade**, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.

Il Dm 69/2018 non fa alcun riferimento al Dm 5/02/1998 che, nell'All. 1 Sub allegato 1 al punto 7.6.4, individuando le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti, si limita genericamente ad indicare:

- a) *conglomerato bituminoso nelle forme usualmente commercializzate;*
- b) *materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate.*

Trattassi, quindi, di indicazioni generiche che afferiscono al settore della costruzione strade e opere di ingegneria civile.

In particolare, il DM 5/02/1998 all'Allegato 4 individua le quantità massime che possono prodursi con attività di recupero ripartendo le quantità in tre attività di recupero, vale a dire:

Attività di recupero	Tipologia	Codice Rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
Produzione di manufatti e prodotti per l'edilizia	7.6	170302	Conglomerato bituminoso	97.870
Produzione di conglomerati bituminosi	7.6	170302	Conglomerato bituminoso	50.230
Utilizzo dei rifiuti per la formazione di rilevati e sottofondi stradali	7.6	170302	Conglomerato bituminoso	85.000

A questo proposito, si evidenzia che il Dm del 1998 all'art 7, comma 4, ne prevedeva un aggiornamento che, ad oggi, si ritiene opportuno anche alla luce del nuovo quadro normativo in quanto mai effettuato, nonostante la crescita di domanda nel mercato.

.../.

CONFINDUSTRIA

00144 Roma - Viale dell'Astronomia, 30

Tel. 06 59031

confindustria@confindustria.it

www.confindustria.it - codice fiscale 80017770589

4.

Il riferimento alle quantità del Dm 5/02/1998, con l'introduzione con il Dm 69/2018 di nuovi criteri tecnici, grazie ad interpello del 5/01/2018 numero Prot. 16293 ha permesso al MITE di fornire i primi chiarimenti circa l'interpretazione di talune disposizioni di cui al D.M. 28 marzo 2018, n. 69 affermando che **restano valide ed efficaci tutte le disposizioni del D.M. 05/02/1998 inerenti i limiti quantitativi previsti all'allegato 4, le norme tecniche di cui all'allegato 5 ed i valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, suballegato 2, o dalle autorizzazioni concesse ai sensi del Titolo III-bis parte IV e del Titolo I, Capo IV, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**

In sintesi, con tale interpello il MITE ha evidenziato che il **D.M. n. 69 disciplina solo i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto** nelle attività che il D.M. 05 febbraio 1998 prevede al punto 7.6.3 lettere a) b) e c) dell'allegato 1, non potendo, visto il tenore della delega che si legge al comma 2 dell'articolo 184-ter, incidere su aspetti quantitativi e condizioni necessarie per poter operare in procedure semplificate di recupero.

Tutto ciò premesso e considerato, si chiede cortesemente di **confermare la legittimità di sommare le quantità** relative alle attività di recupero indicate nell'allegato 4 del DM 5 febbraio 1998 riguardanti:

- **Produzione di manufatti e prodotti per l'edilizia, pari 97.870 t/a;**
- **Produzione di conglomerati bituminosi, pari 50.230 t/a;**
- **Utilizzo dei rifiuti per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, pari a 85.000 t/a;**

per un complessivo di 233.100 ton/a, considerando che si tratta comunque di prodotti da costruzione disciplinati anche dal Regolamento N. 305/2011 UE del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, che definisce all'art 2. punto 3 come «opere di costruzione» anche le opere di ingegneria civile, quali la costruzione di strade compresi i rilevati e sottofondi stradali.

Tale conclusione è suffragata in quanto i valori quantitativi di cui all'All. 4 del Dm 5/02/98 sono afferenti ad attività del settore della costruzione e la manutenzione delle strade e relative pertinenze (questo ultimo riferimento richiama la voci prodotti per l'edilizia), e non è in contrasto con quanto già espresso dal MITE con l'interpello citato, in quanto sarebbero comunque garantite le quantità di cui all'4 del Dm 5/02/1998 per le attività in regime di procedura semplificata art. 216 del D.lgs. 152/2006.

Ringraziando per l'attenzione, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Maurizio Tarquini

CONFINDUSTRIA

00144 Roma - Viale dell'Astronomia, 30

Tel. 06 59031

confindustria@confindustria.it

www.confindustria.it - codice fiscale 80017770589